


Studio Tributario e Societario



Covid-19 | Tax Alert | N. II

Marzo 2020

Deloitte.

Dogane e Accise

Disposizioni relative a mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

(Art. 15 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Il Decreto contiene misure volte a fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19, connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI). Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". In particolare, sono da ricomprendere nei predetti dispositivi le mascherine di tipo almeno FFP2, gli occhiali o visiera, le tute di protezione Modello Tychem C* ed i guanti (cfr. circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020). Al riguardo, l'art. 15 in commento consente di importare – oltre che di produrre e immettere in commercio – mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, in deroga alle vigenti disposizioni, fino al termine dello stato di emergenza COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. A tal fine, il produttore, l'importatore e coloro che

immettono in commercio i predetti beni devono autocertificare sotto la propria responsabilità che la produzione e il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. In particolare, gli importatori delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale – nonché i produttori e coloro che le immettono in commercio – devono inviare all'Amministrazione competente (Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche e INAIL per i dispositivi di protezione individuale) una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, congiuntamente:

- attestano le caratteristiche tecniche dei prodotti interessati;
- dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dall'autocertificazione importatori e aziende produttrici devono poi trasmettere alla medesima Amministrazione ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche o dei dispositivi di protezione individuali.

L'Amministrazione competente, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

Qualora l'Amministrazione ritenga i prodotti non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la

produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Proroga dei versamenti dovuti il 16 marzo 2020

(Art. 60 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

In merito alla norma in esame che – come anticipato nella COVID-19 – Tax Alert – N. 1 - prevede la proroga al 20 marzo 2020 del termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, precisiamo quanto segue. Con il Comunicato Prot. 94480/RU del 18 marzo 2020, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha confermato la validità di tale proroga anche per i pagamenti delle accise in scadenza al 16 marzo 2020 (i.e. il versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995, ed il versamento della rata di acconto mensile, nonché l'eventuale conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica, calcolati sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1995).

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

(Art. 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Come anticipato nella COVID-19 – Tax Alert – N. 1, in merito alla sospensione dei termini degli

adempimenti, la norma in esame dispone che siano sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Salvo quanto indicato con riferimento all'art. 60 sopra già commentato, il decreto in esame non prevede ulteriori proroghe di versamento. Pertanto, qualora l'operatore si avvallesse della proroga prevista per la presentazione della dichiarazione accise e procedesse alla presentazione entro il 31 maggio:

- l'eventuale conguaglio a debito e il ricalcolo delle nuove rate di acconto sono da versare entro le scadenze ordinarie previste per legge nonostante l'anzidetto rinvio del termine di presentazione della dichiarazione annuale,
- mentre l'eventuale conguaglio a credito non potrebbe essere utilizzato prima della presentazione della dichiarazione stessa.

Sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Par. 2 dell'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Ad integrazione di quanto precisato nella COVID-19 – Tax Alert – N. I, ai sensi della norma in esame, la sospensione dei termini di

versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione riferiti alle entrate tributarie con scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e della connessa IVA all'importazione.

Non applicazione della tassa di ancoraggio

(Par. 1 dell'art. 92 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

La norma è relativa alla c.d. "tassa di ancoraggio" che consiste in un tributo, attribuito alle Autorità di Sistema Portuale, dovuto dalle navi nazionali e da talune navi estere che compiono operazioni commerciali in porti, rade, spiagge a ambiti specifici dello Stato per ogni tonnellata di stazza netta. Per effetto dell'art. 92, comma 1, del Decreto – volto a fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone – non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio in relazione alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2020 (i.e. data di entrata in vigore del Decreto) fino al 30 aprile 2020.

Misure relative ai pagamenti dei diritti doganali

(Par. 3 dell'art. 92 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

La norma differisce di ulteriori trenta giorni – "senza applicazione di interessi" né di sanzioni – il termine per i pagamenti dei diritti doganali, ovvero di tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali (cfr. art. 34 del D.P.R. n. 43/1973), i quali:

- scadono tra il 17 marzo 2020 (i.e. data di entrata in vigore della norma) ed il 30 aprile 2020 e
- sono effettuati con ricorso all'istituto del pagamento periodico e/o differito ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 43/1973 che già prevedono, per i soggetti autorizzati, la possibilità di posticipare il pagamento dei dazi all'importazione di trenta giorni, e della fiscalità interna fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

Per effetto dell'art. 92, comma 3, del Decreto i pagamenti in questione sono quindi automaticamente differiti di ulteriori trenta giorni.

Si tratta di una misura volta ad assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, i quali possono così beneficiare di un maggiore termine di pagamento dei diritti doganali da essi dovuti. Con riferimento alla locuzione utilizzata dal legislatore nazionale "senza applicazione di interessi", si auspica un intervento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli volto a chiarire il coordinamento della disposizione in commento con quelle unionali contenute negli artt. 110 e 114 del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 (Codice doganale dell'Unione) che, come noto, sono da considerare direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri. Ciò in quanto, ai sensi delle disposizioni unionali, la dilazione di pagamento dei dazi all'importazione

può essere concessa senza applicazione di interessi solo per trenta giorni, oltre i quali è prevista l'applicazione di interessi di mora, salvo che le autorità doganali vi rinuncino sulla base di una valutazione documentata delle gravi difficoltà di carattere economico o sociale in cui si trova il debitore.

TABELLA

Contribuenti	Versamento o adempimento	Nuovo termine
Navi nazionali e talune navi estere	Non applicazione della tassa di ancoraggio in relazione alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020	N/A
Operatori autorizzati al pagamento periodico e/o differito	Pagamento dei diritti doganali che scadono tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020	30 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento periodico/differito
Per tutti i contribuenti	Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza 16 marzo 2020 (inclusi i versamenti accise in scadenza il 16 marzo 2020)	20 marzo 2020
Per tutti i contribuenti	Versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, con scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione dei dazi doganali e della connessa IVA all'importazione	30 giugno 2020
Per tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	Adempimenti tributari (che non siano versamenti né effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale) in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (ivi incluse le dichiarazioni accise in scadenza il 31 marzo 2020)	31 maggio 2020



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.